

Capitolo IV

Giustizia sportiva

Nota

In considerazione del fatto che gli atti della giustizia sportiva sono molto sovente contraddistinti da errori di formulazione, invio e dimenticanze varie, abbiamo voluto fornire alle nostre società del Piemonte e della Valle d'Aosta un testo aggiornato su questa delicata materia che, comunque, fa parte degli aspetti organizzativi di una società di calcio.

Gli organi della giustizia sportiva

Esistono tre “gradi” della giustizia sportiva, proprio, tanto per fare un paragone che chiarisce il meccanismo, come avviene nella giustizia ordinaria ed a questi tre gradi va aggiunta la Procura Federale e l'Ufficio Indagini.

Il Giudice Sportivo

Decide in prima istanza in ordine a fatti avvenuti durante lo svolgimento delle gare e giudica esclusivamente sulla base di quanto appare sui Referti arbitrali. Commina ammonizioni, squalifiche, inibizioni, multe e ripetizioni di partite.

Il Giudice Sportivo è costituito da una sola persona e decide, come predetto, in base a quanto riportato sui referti degli arbitri e degli assistenti e decide l'esito dei reclami di parte.

La Commissione Disciplinare

A differenza del Giudice Sportivo che è un organo monocratico, la Commissione è formata da più persone di solito formata da un presidente di Commissione e da due altri componenti.

Questa forma, che implica più persone a giudicare, è un'istituzione del Codice di Giustizia Sportiva il quale in questo modo garantisce che le decisioni prese siano frutto di discussione fra i membri e pertanto collegiali.

I giudizi della Commissione Disciplinare sono emessi in seconda istanza (una sorta di “giudice d'appello”), dopo che la reclamante ritiene che i ricorsi inoltrati al Giudice Sportivo siano inficiati da errori.

La stessa Commissione può giudicare in prima istanza quando i reclami riguardano la regolare posizione dei tesserati in certe, determinate gare.

Qualora la Procura Federale o l'Ufficio Tesseramenti ritengono di deferire qualche tesserato, la Commissione Disciplinare, anche in questo caso, diventa giudice di primo grado.

La Corte di Giustizia Federale

La Corte di Giustizia Federale è composta, solitamente, da quattro membri: un presidente e tre componenti.

E' l'ufficio giudicante che agisce sui reclami presentati contro le decisioni della Commissione Disciplinare, sia che quest'ultima abbia operato in secondo o in primo grado.

Sempre per fare un esempio facilmente capibile, si paragona la Corte di Giustizia Federale alla Corte di Cassazione della giustizia ordinaria.

La Procura Federale e l'Ufficio Indagini

Sono gli organi inquirenti della FIGC. Dapprima vengono svolte le relative indagini (di solito scaturite da un esposto) dall'Ufficio preposto che, a sua volta, le trasmette alla Procura Federale per le decisioni del caso: può archiviare il "caso" perché mancante di valenza oppure provvede a deferire il soggetto o la società alla Commissione Disciplinare. Quest'ultima non è vincolata alle richieste della Procura e può decidere nel senso che le "carte" gli consigliano di agire. Unica novità, aggiunta in queste ultime stagioni, è quella della doverosa comunicazione alle parti della conclusione delle indagini, sia che venga archiviata la pratica sia che la stessa venga rinviata alla Commissione Disciplinare.



Estratto dal Codice di Giustizia Sportiva.

TITOLO III - ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 28 Organi della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.
2. I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
3. I componenti degli Organi della giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. e), dello Statuto.
4. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricasazione previste dal Codice di procedura civile.
5. Per le competizioni organizzate nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VI del presente Codice.

Art. 29 Giudici sportivi nazionali e territoriali

1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure terreno di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara .
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.
8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:
 - a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

9. I giudici sportivi giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Art. 30 Commissioni disciplinari

1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1.

2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La Commissione disciplinare territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

9. Il termine per comparire innanzi all'Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

Art. 31 Corte di giustizia federale

1. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:

a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;

- b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;
 - c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
2. La Corte di giustizia federale è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte di giustizia federale. Il Presidente di sezione preposto alla prima sezione svolge le funzioni del Presidente della Corte di giustizia federale in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.
3. La Corte di giustizia federale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.
4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di appelli avverso le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali le sezioni giudicano con la partecipazione di tre componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità la Corte di giustizia federale può giudicare con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente di sezione.
5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano sette componenti, compreso il Presidente.
6. Il Presidente della Corte di giustizia federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di nove componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.
7. All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.
8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.
9. La Corte di giustizia federale giudica con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

Art. 32 Procura federale

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping.
2. Il Procuratore federale vicario svolge le funzioni del Procuratore federale in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli. I Vice procuratori federali coadiuvano il Procuratore federale e su sua delega possono svolgerne le relative funzioni. I Sostituti procuratori federali e i Collaboratori svolgono le funzioni loro delegate.
3. Il Procuratore federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva. Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 35, con esclusione del giudizio innanzi ai Giudici sportivi.
4. La Procura federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare i soggetti di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia.
5. Con il deferimento la Procura federale trasmette alla Commissione disciplinare competente tutti gli atti dell'indagine esperita e formula i capi di incolpazione. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in casi di deferimento di società, alla Lega, al Comitato alla Divisione e al Settore di appartenenza.

6. In caso di archiviazione la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.

8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.

9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali

10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.

11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:

1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale. La richiesta di proroga deve pervenire alla Corte di Giustizia Federale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini e la decisione della sezione consultiva della Corte di giustizia federale deve intervenire entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta.

12. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali. I Sostituti Procuratori delegati nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.

La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.

La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione.

La NORMA TRANSITORIA non è più tale. Infatti se il comma 12 aveva efficacia in via sperimentale per i fatti denunciati nella stagione 2009 – 2010, ora è avvenuto il cambiamento come qui sotto specifichiamo.

Il C.U.74/A del 14 settembre 2011 indica: “Si è occupato di un tema, da anni dibattuto, ovvero quello relativo al decentramento della Procura Federale, che non può essere trascurato in quanto già operante a regime, e non più in via sperimentale, per le indagini che abbiano avuto, o avranno, inizio durante della corrente stagione sportiva. A partire dal 1° luglio 2011, infatti, è terminata la fase di applicazione cd. ‘sperimentale’ dell’art. 32, comma 12, C.G.S., introdotto con Comunicato Ufficiale n. 147/A del 28 maggio 2009.

Con l'anzidetta riforma, veniva ridisegnata la struttura della Procura Federale, fino ad allora organizzata con base unica nella sede romana, prevedendosi che “La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale. La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale. La proposta di

archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione”.

La novità di rilievo, per quanto attiene al movimento non professionistico, è costituita dal fatto che, a partire da questa stagione, la competenza ad istruire ed esercitare la funzione requirente nei deferimenti riguardanti tesserati e società partecipanti a campionati regionali sarà delegata - tranne casi eccezionali seguiti a livello centrale - dalle Sezioni regionali della Procura Federale. Tali strutture opereranno tempestivamente, grazie alla maggiore conoscenza ed aderenza alla realtà territoriale interessata e, conseguentemente, più agevole e spedito risulterà l'iter di svolgimento dell'indagine. Al momento, pure se terminata la fase di applicazione cd. 'sperimentale' (fissata fino al 30 giugno 2011), la riforma non sembra ancora essere del tutto operativa, ma, in ogni caso, si ritiene che la Procura Federale non tarderà ad uniformarsi ai contenuti del nuovo art. 32 C.G.S. Ulteriormente, sempre con la recente novella, approvata il 14 settembre 2011, è stato abrogato il termine per lo svolgimento delle indagini, concesso alla Procura Federale, nei casi di illecito sportivo ed illecito amministrativo, laddove, per tutte le altre violazioni, lo stesso viene individuato nella fine della stagione sportiva per i fatti denunciati dal 1° luglio al 31 dicembre, e per la fine dell'anno solare per quelli la cui notizia sia pervenuta all'organo inquirente nel periodo 1 gennaio - 30 giugno, salvo proroga concessa dalla Corte di Giustizia Federale. “

Tratto da:

Calcio Illustrato - Novembre 2011 - Mattia Grassani – Avvocato di Diritto Sportivo

TITOLO VI - LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 44 Gradi di giudizio

1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:

1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);

1.2. secondo grado: Commissione disciplinare territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall'art. 46, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

2. La Commissione disciplinare del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente.

3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.

4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale autonomo di Trento e di Bolzano.

5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:

- in primo grado dalla Commissione disciplinare territoriale, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;

- in secondo grado dalla Commissione disciplinare nazionale, che giudica in ultima e definitiva istanza

6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale sono giudicate dalla Commissione disciplinare territoriale, salvo il ricorso alla Commissione disciplinare nazionale.

Art. 45 Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
- b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;
- c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
- d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

- €50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- €150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

COMUNICATO UFFICIALE 75/A: PIU' PROTEZIONE PER GLI ARBITRI

Storica innovazione, poi, è stata approvata con il Com. Uff. n. 75/A, del 27. 09.2011.

L'art. 19, comma 6, relativo alle sanzioni a carico dei tesserati, è stato modificato a seguito dell'introduzione di un nuovo inciso, che stabilisce, dopo l'intervento del Consiglio Federale, come "le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile".

In altre parole, per la prima volta trova ingresso nel Codice la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di irrogare la sanzione dell'ammenda, quindi una pena pecuniaria, anche nei confronti di tesserati che svolgano attività dilettantistica o di Settore Giovanile e Scolastico. Si deroga, quindi, al principio generale in forza del quale, giustamente, chi svolge attività volontaria e senza finalità lucrative non può essere tenuto all'esborso di somme dalla F.I.G.C., ritenuto, prima d'ora, vero e proprio baluardo del Settore Dilettantistico.

Chiaramente, la *ratio* della norma appare condivisibile, in considerazione del dilagante fenomeno, negli ultimi anni, di episodi di violenza nei confronti di direttori di gara, solitamente molto giovani ed inesperti, che non ha certo contribuito alla crescita del settore e del movimento in generale. Un simile intervento normativo, di grande impatto nel comparto dilettantistico e giovanile, si innesta in un più ampio programma, condotto dalla F.I.G.C., volto alla stigmatizzazione e severa repressione di episodi di condotta violenta nei confronti degli Ufficiali.

Prova ne sia il fatto che, ad esempio, negli ultimi campionati sono sensibilmente diminuiti, per non dire azzerati, le conciliazioni tra Federazione Italiana Giuoco Calcio e propri tesserati, squalificati per fatti di violenza nei confronti di arbitro e/o assistenti, officiate dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., laddove, invece, in passato, il massimo organo giustiziale sportivo aveva ratificato, in più di una occasione, accordi di riduzione di squalifiche per calciatori o dirigenti responsabili di fatti testé citati.

Simili interventi e politiche federali, unitamente al riconoscimento, a partire dall'approvazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, risalente ormai al 2007, del potere di radiazione dei tesserati - fino ad allora attribuito al Presidente Federale - in

capo agli organi di giustizia sportiva, completano il programma di 'tolleranza zero' nei confronti di fenomeni di violenza in danno di tesserati AIA portato avanti diligentemente dalla F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A: VARIAZIONE ATTIVITÀ E SANZIONI

La terza modifica, introdotta con il Comunicato Ufficiale n. 78/A del 10 ottobre 2011, interviene su un tema molto controverso in ambito dilettantistico, assai 'caldo' nei primi mesi dall'inizio di ogni stagione sportiva, come quello dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari. In questo caso, ed allo scopo di prevenire l'insorgere di contenziosi, si è disciplinata la cd. 'variazione di attività', ovvero la modalità di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel caso in cui il tesserato eserciti il diritto riconosciuto dall'art. 118 N.O.I.F. (box approfondimento nella pagina precedente). Detta disposizione, lo si ricorda, consente, al calciatore 'non professionista' o 'giovane dilettante', che sia tesserato per una società di calcio a 11 (o di calcio a 5) di tesserarsi, a propria discrezione e senza il consenso del club di appartenenza, per un sodalizio che svolga attività nell'altra disciplina, ferma restando la permanenza del rapporto con la compagine di 'provenienza', ma con possibilità di disputare gare soltanto con quella di 'destinazione'.

In questi casi, qualora, al momento in cui viene effettuata la variazione di attività ai sensi dell'art. 118 NOIF, residuino sanzioni disciplinari da scontare, queste trovano esecuzione nel nuovo campionato disputato dall'atleta, ai sensi del nuovo art. 22, comma 6, ultimo inciso, secondo cui "Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività". Appare evidente, però, la necessità, prima di poter esprimere un giudizio più completo, di attendere l'applicazione pratica della norma, allo scopo di verificarne l'efficacia e la reale portata: in particolare, andrebbe, probabilmente, regolamentata la fattispecie relativa a giovani calciatori che abbiano cambiato disciplina andando a disputare tornei giovanili, ad oggi non oggetto di disciplina.

ART 118 NOIF - VARIAZIONE ATTIVITÀ

1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.
2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.
3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.
4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.
5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter.
6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle

Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.

7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.

Tratto da:

“ Il Calcio Illustrato ” - Novembre 2011 - Mattia Grassani – Avvocato di Diritto Sportivo

Art. 46 Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere **preannunciati** con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo **entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo** a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere **trasmessi entro il settimo giorno** successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:

- a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
- b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
- c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento della Procura federale;
- d) dalla Commissione disciplinare nazionale.

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV.

Ed ora una particolareggiata esposizione delle varie procedure da seguire.

4.1 Procedura del Reclamo al Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle partite, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, che rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro.

Prende in esame i reclami di parte delle due squadre che hanno disputato incontro, relativamente alla regolarità della gara, delle relative liste e dell'identificazione dei giocatori.

Non è ammesso il reclamo di una terza società.

La società interessata deve, entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo, non festivo, a quello in cui si è disputata la gara, inviare un telegramma o telefax di **preannuncio del reclamo (1)**, indirizzato al Giudice Sportivo, non anche all'eventuale controparte.

Le 24 ore decorrono dal giorno di svolgimento della gara, non dall'ora in cui la stessa si è conclusa.

Se incontro si disputa di sabato, il termine per l'invio del preannuncio di reclamo scade alla mezzanotte del lunedì, se non festivo.

Le **motivazioni del reclamo (2)** e la relativa tassa devono essere trasmesse, con raccomandata o mezzo equipollente, entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. Se il settimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nelle **gare di play-off e play-out** il reclamo, con la tassa e le relative motivazioni, deve essere presentato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara secondo le seguenti modalità procedurali particolari:

a) Per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Così pure nelle ultime giornate di campionato ovvero nelle gare spareggio è quasi sempre disposta, con provvedimento Federale, l'abbreviazione dei termini.

Va redatto su carta intestata, in assenza, su un foglio sul quale sia apposto il timbro della società, in ogni caso, in maniera tale che non vi siano dubbi sulla riconducibilità del gravame alla società reclamante.

Le ragioni per le quali si presenta reclamo devono essere chiare e le richieste formulate in modo non generico. Non sarebbe sufficiente asserire "ricorriamo contro la regolarità della gara": bisogna specificare il motivo per il quale la si ritiene irregolare.

Il reclamo deve essere sottoscritto dal presidente della società, dal vicepresidente, in caso di comprovati impedimenti del presidente, o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza.

Il presidente, il vice o il delegato inibiti non sono autorizzati a firmare un reclamo per conto della società.

I reclami devono essere corredati dalla prescritta tassa, nella misura annualmente fissata, o, nel caso in cui reclamante sia una società, dalla richiesta di addebito della stessa sul proprio conto presso il Comitato.

La tassa è dovuta anche per il solo preannuncio pur se non seguito dall'effettiva presentazione del reclamo.

Se il reclamo è accolto, totalmente o parzialmente, la tassa viene restituita, se respinto o dichiarato inammissibile, viene invece incamerata.

Copia dei motivi del reclamo deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte, allorché cioè il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito. L'attestazione della spedizione deve essere allegata al reclamo. Se una società notifica regolarmente copia del gravame alla controparte, ma si dimentica di allegarne la ricevuta, l'Organo adito dichiarerà inammissibile il reclamo per irregolarità nel contraddittorio, tuttavia l'interessata potrà rivolgersi con successo al Giudice superiore allegando questa volta la ricevuta e quindi dimostrando che si è trattato di omissione puramente formale.

La detta omissione non comporta l'inammissibilità del reclamo per irregolarità nel contraddittorio se la società controparte si costituisce egualmente in giudizio, fornendo con ciò la prova di essere stata messa in concreta condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

La controparte non ha il diritto di inviare proprie controdeduzioni allorché il procedimento davanti al Giudice Sportivo verta sulla regolarità di svolgimento della gara, sulla regolarità del campo di gioco (porte, misure del terreno di gioco, ecc.), sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare.

Di fronte al Giudice Sportivo non si può essere ascoltati personalmente né prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali di gara. Ciò sarà possibile solo nei successivi gradi di giudizio.

(1) TELEGRAMMA O TELEFAX di PREANNUNCIO di RECLAMO

Data

Ill.mo Sig. Giudice Sportivo
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
F.I.G.C. – L.N.D.
Via Volta, 3
10122 Torino TO

La Società

Preannuncia reclamo per la gara

.....

del campionato di.....

disputata il

Il Presidente della Società

.....

Firma

(2) RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO raccomandata (o mezzo equipollente)

Data.....

Ill.mo Sig. Giudice Sportivo
Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
F.I.G.C. – L.N.D.
Via Volta, 3
10122 Torino TO

e alla Spett.le
Società (controparte)
Via.....
.....

La società, con sede in
....., in persona del presidente pro
tempore, sig. propone formale

reclamo

avverso la regolarità di svolgimento della gara

.....
del....., valevole per il campionato di.....,
girone....., per i seguenti

motivi

.....
.....
.....
.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto

chiede

che alla società..... venga inflitta la punizione sportiva
della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a
proprio favore.

(*ovvero*) che venga disposta la ripetizione dell'incontro in esame.

Il Presidente

.....

Allegati:

- a) ricevuta telegramma o telefax del preannuncio di reclamo;
- b) ricevuta della raccomandata comprovante l'invio di copia del presente reclamo alla controparte;
- c) assegnon°.....dell'ammontare di €..... quale tassa reclamo.

4.1.1 Posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche come Assistenti di parte.

I reclami avverso la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte dell'arbitro, devono essere proposti al **Giudice Sportivo** nel termine di sette giorni dalla gara stessa, senza obbligo di preannuncio. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara (modifica C.U. n.26/FIGC art.46 CGS comma 3).

Nei finali di stagione il Presidente Federale ha la facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini procedurali.

La notifica del reclamo alla controparte è necessaria quando è in gioco il risultato di una gara, mentre non è richiesta quando si ricorre contro la squalifica di un giocatore.

L'attestazione della spedizione di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo.

4.1.2 Reclamo per posizione irregolare di un giocatore

Si ha posizione irregolare di un giocatore per problemi relativi al suo tesseramento a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per squalifica non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determinano l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

La presenza in campo di un giocatore che abbia maturato nella precedente gara la quarta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il valore costitutivo della declaratoria del Giudice Sportivo.

La presenza in panchina di un allenatore squalificato non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società ne potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Si ricordi che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare.

Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Due sentenze emesse dal Giudice Sportivo che possono essere utili come esempi.**C.U. n. 26 del 13/10/11, emesso dal Comitato Regionale PVA – LND****Decisioni del Giudice Sportivo
gara del 25/ 9/2011 VANCHIGLIA - POZZOMAINA**

La società USD VANCHIGLIA con raccomandata spedita il 28/09/2011 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe lamentando che la controparte ASD POZZOMAINA abbia fatto partecipare alla stessa il giocatore LUZZITELLI FRANCESCO in pendenza di squalifica.

La reclamante sostiene che il suddetto giocatore, squalificato per una gara in quanto espulso dal campo in occasione dell'ultima giornata della stagione 2010/2011 del Campionato Regionale Juniores (gara CBS - POZZOMAINA), doveva scontare la sanzione nella prima gara in calendario nella stagione 2011/2012 del Campionato di 1^a Categoria al quale la società POZZOMAINA partecipa come prima squadra.

Poiché invece il LUZZITELLI è stato regolarmente elencato nelle distinte di tutte le gare del Campionato di 1^a Categoria precedenti a quella oggetto del presente reclamo la sanzione, a giudizio della società VANCHIGLIA, non è stata ancora scontata e pertanto il giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara. L'atto è stato regolarmente notificato alla controparte, la quale ha controdedito che il giocatore ha regolarmente scontato la squalifica nel Campionato Juniores.

Verificato che effettivamente il giocatore LUZZITELLI risulta essere stato squalificato per una gara in relazione all'ultima giornata del Campionato Juniores 2010/2011 si deve osservare che l'art.22 del C.G.S. che regola la materia della esecuzione delle sanzioni precisa al comma 3 che "il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione".

Ora poiché il LUZZITELLI FRANCESCO (nato il 22/07/1992) nella presente stagione in ragione della sua età può partecipare ancora al campionato Juniores, sia pure in qualità di fuori quota, deve ritenersi che la squalifica andasse scontata nella prima gara di tale campionato, come in effetti avvenuto, mentre poteva invece prendere parte a gare di altre categorie e nella fattispecie al campionato di 1^a Categoria nella quale milita la società POZZOMAINA.

Ciò premesso quindi SI DELIBERA:

- di respingere il reclamo della società VANCHIGLIA attesa la sua infondatezza, dichiarando regolare la posizione del giocatore LUZZITELLI FRANCESCO nella gara in oggetto e confermando il risultato conseguito in campo così come omologato con il C.U. n°22 del 29/09/2011.

C.U. n. 27 del 14/10/11, emesso dal Comitato Regionale PVA – LND**Ricorso della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
comunicato ufficiale n. 13 della Delegazione Provinciale di Torino
del 29.9.2011 in riferimento alla gara
PRO COLLEGNO COLLEGNESE – LASCARIS del 18.9.2011
valida per il campionato Allievi Provinciali – Girone L**

Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della società LASCARIS in merito alla irregolare posizione del giocatore TERRANO Gianpietro, partecipante alla gara in questione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E' pur vero che il giocatore in questione era stato squalificato per due gare come da C.U. n. 53 del 2.6.2011 Del. Prov. Torino, ma è altrettanto vero che il medesimo ha scontato le due giornate di squalifica nelle due gare immediatamente successive, disputate dalla ricorrente nella fase finale regionale del campionato Allievi (denominata Coppa Piemonte.)

Tale torneo, ancorché denominato Coppa, va inteso come prosecuzione del Campionato, come sua fase finale: ad essa infatti accedono le vincenti dei rispettivi campionati provinciali e si svolge immediatamente dopo la conclusione del campionato. Non va confuso con le Coppe delle Regioni di cui all'art.19 co. 11.1 C.G.S. che invece riguardano manifestazioni autonome e distinte dai rispettivi campionati di categoria.

Al momento, pertanto, della celebrazione della gara in questione (PRO COLLEGNO – LASCARIS) il giocatore TERRANO Gianpietro aveva titolo per parteciparvi in quanto aveva già scontato le due gare di squalifica, non partecipando alle gare AIRASCHESE-PRO COLLEGNO del 5.6.2011 e PRO COLLEGNO – BRA dell'8.6.2011, disputate immediatamente dopo la pubblicazione della squalifica.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare **annulla integralmente** la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.13 del 29.9.2011 della Delegazione Provinciale di Torino e dispone l'omologazione del risultato conseguito sul campo al termine della gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – LASCARIS

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione fra coppa e campionato.

Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo sconterà in prima squadra.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una squalifica a tempo e da una squalifica per una giornata di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato automaticamente squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del Giudice Sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate.

L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una gara nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata: dovrà stare fuori nel primo incontro ufficiale successivo.

Se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro.

Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono perentori ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

4.1.3 La riserva scritta

Il reclamo al Giudice Sportivo deve - a pena di inammissibilità - essere preceduto da una riserva scritta da presentare all'arbitro solo quando si reclama contro le caratteristiche e le misure del campo di gioco (compresa la segnatura), delle porte e del pallone. Gli eventuali reclami saranno dichiarati inammissibili dal Giudice Sportivo se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima della gara.

Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto, alla presenza dei capitani, facendone immediata annotazione nel cartoncino di gara e riportandone poi tutti i particolari nel referto.

La riserva scritta va presentata anche quando la squadra ospite si trovi a dover giocare in campo diverso da quello dichiarato ed abitualmente usato dalla società ospitante. In tutti gli altri casi un reclamo non ha bisogno del supporto della riserva scritta.

E' inutile fare reclamo:

- a) per avere un giocatore avversario disputato due gare nello stesso giorno: l'infrazione comporterà solamente la squalifica per lo stesso giocatore e l'inibizione per il suo dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) per la sostituzione dell'arbitro designato per la gara, se essa è avvenuta nel rispetto dell'art. 67 delle NOIF;
- c) per l'utilizzazione contemporanea in campo del primo e del secondo portiere, essendo consentita, nel corso della gara, la sostituzione di tre giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto;
- d) contro le decisioni "amministrative", cioè organizzative, della Lega o del Comitato.

L'accoglimento del reclamo contro l'errore tecnico dell'arbitro porta alla ripetizione della gara.

Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti.

Tuttavia non sempre l'errore tecnico dell'arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell'incontro: l'Organo giudicante dovrà valutarne l'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell'errore dell'arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell'ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

A titolo esemplificativo, dette ipotesi possono riguardare, oltre all'errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell'arbitro a proseguire nella direzione dell'incontro.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all'arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addebito può muoversi alla parte e pertanto il reclamo produrrà l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di giudizio, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara.

Non è possibile reclamare su:

- a) decisione del direttore di gara di non dare inizio all'incontro per impraticabilità del campo;
- b) circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;
- c) errori di segnalazioni commessi da assistenti.

Ci sono casi nei quali il reclamo può portare all'aggiudicazione della gara a favore di una delle due squadre:

- a) fatti, normalmente posti in essere dal pubblico, che, a giudizio del Giudice Sportivo, abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro per intimidazione dell'arbitro e dei giocatori di una delle due squadre;
- b) sospensione definitiva della gara, decretata dall'arbitro, per fatti imputabili all'altra squadra;
- c) ritardata presentazione in campo dell'altra squadra. Il tempo di attesa è pari ad un tempo di gioco, salvo espressa riduzione;
- d) mancata eliminazione o correzione, da parte della squadra ospitante, di eventuali irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, per le quali è consentita e richiesta la riserva scritta o verbale all'arbitro.

In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la

responsabilità della società ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.

4.2 Procedura del Reclamo alla Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale giudica in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi. E' organo di primo grado in materia di deferimenti per illecito sportivo e nelle altre materie normativamente previste.

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore giustificante la mancata partecipazione ad una gara compete in prima istanza al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza: il provvedimento quindi emesso nel giudizio di secondo grado deve considerarsi a tutti gli effetti definitivo, come tale sottratto alla cognizione della Corte d'Appello Federale.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato su reclamo della parte che la invoca, la quale ha l'onere della prova della causa escludente la propria responsabilità. Non ha il potere di modificare i risultati delle gare d'ufficio o su denuncia, ma solo su impugnativa da parte di chi vi è legittimato.

Per l'attività del Settore Giovanile e Scolastico la competenza esclusiva è demandata ai Giudici Sportivi di 2° Grado costituiti presso i Comitati Regionali del Settore Giovanile e Scolastico (da qualche stagione tutta l'attività agonistica è demandata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti).

Se una società sbaglia il giudice destinatario, l'organo che riceve il reclamo dovrà trasmetterlo d'ufficio al giudice competente, per il noto principio della conservazione degli atti.

4.2.1 Reclamo avverso le decisioni del giudice sportivo (3)

Sono legittimate a ricorrere le società punite dal Giudice Sportivo, nonché i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un ricorso della sua società.

Il reclamo è improponibile nei seguenti casi:

- ammonizioni e squalifiche a giocatori sino a due giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a quindici giorni;
- inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad un mese;
- squalifiche di campo non superiori ad una giornata di gara;
- ammende non superiori ad €50,00 per le società di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Per le sanzioni pecuniarie potranno essere! adeguamenti all'inizio della stagione sportiva.

La presentazione di un reclamo contro una squalifica non ne interrompe l'esecutività, pertanto il giocatore sanzionato non dovrà essere utilizzato sino all'eventuale decisione che lo riqualifichi.

Al termine della gara, l'arbitro riconsegna ai dirigenti delle due squadre le copie delle rispettive liste di gara ove sono annotate le sanzioni, ammonizioni ed espulsioni, comminate ai giocatori in quell'incontro. Ciò anche al fine di rilevare subito eventuali errori di persona. Trattasi tuttavia di documento non ufficiale: non può essere citato come prova nel caso che il referto ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.

La Commissione Disciplinare, decidendo nel merito, potrebbe anche aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

I termini per la presentazione di un reclamo alla Commissione Disciplinare scadono alla mezzanotte del settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento del Giudice Sportivo che si intende impugnare. Non si calcola il giorno di pubblicazione del comunicato, si conta invece l'ultimo giorno; se questo è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.

Il termine di cui sopra deve essere rigorosamente osservato anche nell'ipotesi di richiesta di copia degli atti.

La controparte che riceve copia di un reclamo avversario ha a sua volta tre giorni di tempo per inviare all'organo giudicante le eventuali **controdeduzioni (4)** corredate dalla attestazione della spedizione di copia delle stesse alla società reclamante. Sempre nei tre giorni la controparte, prima di inviare le proprie controdeduzioni, ha diritto di prendere visione degli atti ufficiali.

E' possibile prendere visione od estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali e di essere ascoltati di persona o attraverso un proprio rappresentante. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta all'atto dell'invio dei motivi del reclamo; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione

(3) RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE raccomandata (o mezzo equipollente)

Data

Spett.le
Commissione Disciplinare
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
F.I.G.C. – L.N.D.
Via Volta, 3
10122 Torino TO

La società, con sede
in....., in persona del presidente pro tempore, sig.
..... propone formale

reclamo

avverso la sanzione della squalifica per gare effettive (o fino al) del
calciatore, comminata dal Giudice Sportivo con delibera
pubblicata in datacon Comunicato Ufficiale n°..... del Comitato
....., in ordine alla gara.....
disputata il....., valevole per il campionato di, girone
....., per i seguenti

motivi

.....
.....
.....
.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto

chiede

che la Commissione Disciplinare adita voglia annullare la squalifica al calciatore
.....(*ovvero*) riformare la decisione impugnata e
conseguentemente ridurre la squalifica al calciatore in misura
equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Chiede di essere ascoltato personalmente (qualora lo si desidera).

Il Presidente

.....

Si allega assegnon°..... dell'ammontare di €..... quale tassa reclamo.

(4) CONTRODEDUZIONI Raccomandata a.r. (o mezzo equipollente)

Data.....

Spett.le Commissione Disciplinare
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
F.I.G.C. – L.N.D.
Via Volta, 3
10122 Torino TO

e Spett.le
Società.....(reclamante)
Via.....
.....

La Società.....
per resistere al reclamo del..... proposto dalla società
..... avverso l'esito della gara
disputata il, valevole per il campionato.....
....., girone....., formula le seguenti

controdeduzioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanto premesso e ritenuto, conclude perché la Commissione Disciplinare adita voglia:

- 1) dichiarare inammissibile il reclamo perché non poteva essere proposto;
- 2) respingere comunque l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto.

Chiede di essere ascoltato personalmente (se lo desidera)

Il Presidente

.....

Si allega ricevuta della raccomandata a.r. comprovante l'invio delle presenti controdeduzioni alla controparte.

Tutte le parti, avendone fatto richiesta, hanno diritto di essere direttamente ascoltate dalla Commissione Disciplinare o di essere rappresentate e difese da una persona di fiducia: è necessario fornire questo rappresentante di apposita delega.

Non è consentito il contraddittorio ovvero il confronto tra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

Non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia, quando siano precise, univoche e non contraddittorie, unicamente le risultanze degli atti ufficiali.

Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione, quindi solamente se a totale sua discolpa.

La tassa, la cui entità è fissata ogni anno sportivo dalla FIGC, deve essere allegata al reclamo ovvero, nel caso in cui reclamante sia una società, ne deve essere richiesto l'addebito sul proprio conto presso il Comitato.

Un presidente inibito può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vicepresidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato all'inizio dell'anno.

Non è previsto l'istituto della rappresentanza processuale: il reclamo deve essere sottoscritto dall'interessato e non da un suo "legale".

Un reclamo dichiarato inammissibile non può più essere riproposto nel grado successivo di giustizia.

E' inammissibile il reclamo redatto senza motivazione od in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza.

Una società o un singolo tesserato possono non dare seguito al preannuncio di reclamo ovvero, dopo averlo presentato, rinunziarvi. Ciò comporta la perdita della tassa versata ed è impossibile nei casi di:

- procedimenti di illecito sportivo;
- reclami per posizione irregolare di calciatori.

Contro le decisioni "amministrative" e cioè non disciplinari, ma organizzative dei Comitati, quali il rinvio d'ufficio di una giornata di campionato, ad esempio per neve, la composizione dei gironi del campionato, il criterio dei cosiddetti "ripescaggi", non esiste la possibilità di presentare reclamo agli organi di giustizia sportiva.

Sarebbe pertanto inutile presentare reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato respinto un reclamo perché vertente su tali materie.

4.2.2 Reclamo per posizione irregolare di un giocatore

La competenza nel settore dilettantistico è della Commissione Disciplinare, se si tratta di settore giovanile è del Giudice Sportivo di secondo grado.

Può fare eccezione il regolamento di coppa che, per esigenze di rapidità di svolgimento, può prevedere, con specifica disposizione, che i reclami per posizione irregolare siano di competenza del Giudice Sportivo.

Si ha posizione irregolare di un giocatore per problemi relativi al suo tesseramento a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per squalifica non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determinano l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

La presenza in campo di un giocatore che abbia maturato nella precedente gara la quarta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il valore costitutivo della declaratoria del Giudice Sportivo.

La presenza in panchina di un allenatore squalificato non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società ne potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Si ricordi che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare.

Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione fra coppa e campionato.

Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo sconterà in prima squadra.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una squalifica a tempo e da una squalifica per una giornata di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato automaticamente squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del Giudice Sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate.

L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una gara nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata: dovrà stare fuori nel primo incontro ufficiale successivo.

Se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro.

Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono perentori ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

4.3 Tasse per Ricorsi

4.3.1 Termini Presentazione Reclami

Giudice Sportivo: avverso la regolarità dello svolgimento della gara 7 giorni (dalla gara), **con preannuncio** il giorno dopo la gara stessa; avverso la posizione irregolare di un giocatore 7 giorni dalla data della gara.

Commissione Disciplinare: 7 giorni dalla data del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.

Commissione d'Appello Federale: 7 giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare o dalla comunicazione della delibera - 3 giorni per richiesta atti; **controparte:** 3 giorni dalla ricezione copia motivi o 3 giorni dalla ricezione atti, se richiesti.

4.4 Esecuzione delle Sanzioni

(dal C.U. n. 23 datato 21/09/2010 del Comitato Regionale PVA - LND-SGS)

Si riporta – qui di seguito – il dispositivo dell'articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva avente per oggetto "Esecuzione delle sanzioni".

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e,

nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

A questo proposito segnaliamo un "CASO", inerente una gara disputata nel torneo Allievi fascia B della Delegazione di Torino, per dare chiarezza a quanto prima esposto e per semplificare quanto affermano le vigenti norme in materia.

**Gare del torneo Allievi fascia "B" – Torino - Gare del 02.10.2010
(C.U. n. 18 del 21.10/2010 - Delegazione di Torino)**

Gara: Leinì - Borgaro Torinese 1965

Con reclamo, inoltrato nei modi e nei tempi prescritti, avverso la regolarità della gara in oggetto, la società LEINI' chiede assegnarsi a proprio favore la vittoria, lamentando che la consorella BORGARO TORINESE avrebbe schierato nelle proprie fila il giocatore LA PIRA DAVIDE che non avrebbe avuto titolo a prendervi parte, avendo subito un turno di squalifica nella categoria Giovanissimi con la società LUCENTO per la quale era tesserato, come apparso sul C.U. n. 74 del 29/04/2010 del Comitato Regionale. Poiché tale sanzione veniva erogata nell'ultima giornata di campionato e non potendo essere scontata nella stagione 2009/2010, la stessa doveva essere scontata nell'attuale stagione 2010/2011 nella categoria Allievi.

Il gravame non merita accoglimento, in quanto dagli accertamenti esperiti da quest'organo giudicante il giocatore in questione risulta avere titolo ad essere utilizzato nella gara oggetto del reclamo.

In verità, il giocatore, tesserato nell'attuale stagione per la società BORGARO TORINESE, doveva, in virtù dell'art. 22/6 del C.G.S., rimanere fermo alla prima giornata del campionato Allievi della corrente stagione.

Nonostante ciò, il giocatore veniva impiegato nelle prime due gare che la sua nuova squadra, cioè il Borgaro Torinese, gareggiava nella categoria Allievi F.B., veniva, però, non utilizzato nella gara POOL CIRIE' - BORGARO TORINESE del 15/09/2010, categoria Allievi, scontando, così, la pendente squalifica, come sancito dal predetto articolo del C.G.S., nella parte: "la squalifica viene ritenuta scontata quando la prima squadra della nuova categoria di appartenenza disputa gare ufficiali".

Alla luce di quanto su esposto, appare logico che il giocatore, come già sopra detto, aveva pieno titolo a gareggiare.

Per questi motivi,

si delibera:

- di confermare il risultato acquisito sul campo:
LEINI' - BORGARO TORINESE 1 – 5
- di non accogliere il reclamo della società LEINI', perché non fondato;
- di addebitare alla società LEINI' la relativa tassa che risulta non versata;
- di rendere noto che i relativi provvedimenti disciplinari sono riportati negli appositi paragrafi del C. U.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli

spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

